

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1927/93 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1993

**di non dare seguito alle offerte presentate per la nona gara parziale effettuata nel quadro delle misure speciali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93<sup>(4)</sup>, ha previsto in particolare le modalità relative alla procedura di gara; che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento da ultimo citato, è necessario in particolare fissare un prezzo massimo di acquisto in base alle offerte ricevute o non dare seguito alla gara;

considerando che il livello delle offerte ricevute per la nona gara parziale effettuata nel quadro delle misure

speciali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1851/93<sup>(6)</sup>, induce a non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alla nona gara parziale effettuata nel quadro delle misure speciali di intervento a norma del regolamento (CEE) n. 1627/89.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

<sup>(5)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 41.